

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

52° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1975

Presidenza del Presidente MINNOCCI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione:

« Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico » (510-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, relatore alla Commissione	Pag. 853 855, 856 e passim
BENEDETTI	855, 856
COPPO	856
COSTA	855
DE GIUSEPPE	857, 858
DRAGO, sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo	861
LEGGIERI	864, 865
OSSICINI	855, 857
PERRINO	854, 856
PINTO, sottosegretario di Stato per la sanità	860
PITTELLA	855
ZANTI TONDI Carmen Paola	854, 858

La seduta ha inizio alle ore 17,30.

BENEDETTI, f. f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

« Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico » (510-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico », già approvato

12^a COMMISSIONE

52° RES. STEN. (29 ottobre 1975)

dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo alla Commissione che nella precedente seduta, dopo la mia relazione, abbiamo iniziato la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Perrino.

P E R R I N O . Nessuno più di me è lieto che questo disegno di legge sia arrivato finalmente a maturazione, nessuno più di me, perchè nel 1963 fui, credo, il primo presentatore di un disegno del genere che poi, per le note traversie dei lavori della Commissione, subì diversi ritardi senza mai arrivare in porto. Attraverso la relazione sintetica ma molto pregevole del relatore, senatore Minnoci, ho ritrovato le stesse argomentazioni di un tempo, e durante la discussione ho ritrovato le stesse obiezioni sollevate dai vari settori più o meno interessati. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati forse hanno trasformato il testo in peggio, non in meglio, ma sul piano pratico, se dovessimo prenderne nota, chiosarle e rimandare il disegno di legge alla Camera, correremmo il rischio di non approvare il dispositivo neanche in questa legislatura. Sostanzialmente ritengo che, pur essendo non perfetto, ma perfezionabile, il disegno di legge è vivamente atteso dal paese in un momento in cui, come appare dai dati dell'Ufficio centrale di statistica, le malattie polmonari, fra le quali i tumori, e le malattie cardiocircolatorie subiscono un incremento costante e detengono ormai da molti anni il primato fra le malattie che sono causa di morte. Quindi, noi diamo veramente un contributo, soddisfiamo veramente le attese del paese se, finalmente, diamo all'autorità uno strumento legislativo idoneo a contenere questo malvezzo o questo malcostume: dico malcostume perchè il non fumare in presenza degli altri, in luoghi pubblici, è questione di buona educazione. Non ho mai compreso le preoccupazioni di vari enti o di varie associazioni che tutti insieme, a suo tempo, fecero pervenire alla Commissione la richiesta di partecipare a indagini conoscitive sul fumo in Italia, come se non fosse già chiaro che in tutti i paesi civili del mondo non si fuma nei locali pubblici, e che non si può considerare

il fumo come un passatempo, quasi che il cittadino vada nei cinema e nei locali a bella posta per fumare. Le argomentazioni del genere, portate a suo tempo e ripresentate adesso, sono speciose e non possono essere considerate valide. Comunque la Camera, sensibile alle proteste dell'ACIS, ha ritenuto di introdurre nelle sale cinematografiche il rimedio degli impianti di ventilazione; tale decisione ha comportato tutta una serie di critiche, e sulla validità del rimedio stesso e sulla sua parzialità, in quanto di esso potranno servirsi solo i grandi cinema, non i piccoli e tanto meno le sale parrocchiali. Comunque, anche se non ne siamo entusiasti, a questo punto ritengo che sia nostro dovere soddisfare almeno in parte l'attesa dell'opinione pubblica, accogliendo il testo con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Z A N T I T O N D I C A R M E N P A O L A . A nostro avviso il provvedimento, dopo essere stato in qualche punto migliorato dalla Camera, ma in altri addirittura peggiorato, non risponde seriamente alla sua intitolazione e non raggiunge lo scopo di educare le persone a non fumare nei luoghi pubblici. A questo punto pensiamo addirittura che, così come è stato congegnato, raggiungerà l'effetto contrario. Infatti i locali che hanno la possibilità di adottare gli impianti previsti, — che tra l'altro non evitano del tutto l'inquinamento delle sale — potranno reclamizzare l'esistenza di tali impianti e affiggere il cartello « Qui si può fumare ». Purtroppo, non si è saputo cogliere questa occasione per fare una legge buona e utile. Eppure anche in Italia, come ho già avuto modo di dire durante la precedente discussione, vi sono zone in cui, civilmente, il divieto del fumo nei locali pubblici è stato adottato. In Alto Adige, dove milanesi, torinesi e romani vanno a passare le loro ferie, nei cinema non si fuma e credo che nessuno abbia mai sofferto per questo, anzi forse avrà imparato qualche cosa. Dirò forse una piccola malignità, ma imporre certi impianti alle grandi sale ha il sapore di una operazione finanziario-economica a vantaggio di alcune ditte che fabbricano questi impianti, ma a scapito di un'azione che avrebbe

12^a COMMISSIONE

52° RES. STEN. (29 ottobre 1975)

potuto aiutare gli italiani, i quali hanno dimostrato di essere civili in tante altre battaglie, a vincere anche la battaglia contro l'inquinamento dell'aria a causa del fumo.

C O S T A . Vorrei chiedere una spiegazione. Leggo all'articolo 3, modificato dalla Camera, che l'impianto di condizionamento o ventilazione deve essere corrispondente alle caratteristiche di definizione e classificazione determinate dall'Ente nazionale italiano di unificazione. Vorrei sapere qualcosa di questo ente.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. E un ente pubblico alle dipendenze del Ministero dell'industria e del commercio.

C O S T A . Ha la capacità tecnica e giuridica per stabilire quali sono le caratteristiche d'obbligo?

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Ne ha la capacità giuridica e tecnica e ha già stabilito alcune norme che offrono una certa garanzia. Nel corso della seduta della settimana scorsa ciò è stato già detto, come anche è stato detto nella mia relazione.

C O S T A . Però, sempre secondo l'articolo 3, a seguito di apposita domanda il sindaco di un qualsiasi paese, che in genere non ha dipendenti tecnici, dovrebbe essere in grado di valutare le caratteristiche di installazione e di funzionamento.

O S S I C I N I . A me, veramente, sembra che il tutto sia a livello di barzelletta. Non si può voler educare il cittadino senza avere il coraggio di farlo stare due ore senza fumare!

P I T T E L L A . Il problema non è tanto l'efficienza degli impianti di aerazione e ventilazione, il problema è del controllo, che va fatto in continuazione, in diversi momenti della giornata con determinati apparecchi che servono a stabilire il grado di salubrità o di tossicità dell'aria, e senza i quali l'impianto può essere un abbellimento del locale, ma non una garanzia.

O S S I C I N I . I controlli devono essere condotti anche a varie altezze: non per nulla a noi medici viene portato come uno dei primi esempi di tossicità quello della grotta del cane: il cane muore perchè è in basso, l'uomo in piedi non risente del gas.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Ma non è vero! Leggete un po' il testo del disegno di legge.

O S S I C I N I . Il disegno di legge teoricamente sarebbe fatto bene, ma chi ne controlla l'applicazione? Come si fa, nei piccoli centri, a stabilire se l'apparecchio di condizionamento o di ventilazione realmente funziona? Io non dico che questi apparecchi teoricamente non siano efficaci, ma chi è che li controlla?

B E N E D E T T I . L'approvazione di questo disegno di legge, dopo tutte le obiezioni che sono state mosse, sarebbe veramente una cosa che discredita il Parlamento. Se si trattasse di obiezioni espresse da una sola parte, si potrebbe dire che sia una questione opinabile, che ciascuno la pensa come vuole: ma qui tutti la pensano in un certo modo, a quanto sembra, o quasi tutti!

Ed allora io mi chiedo se sia serio che il Parlamento legiferi in presenza di simili obiezioni.

Se siamo tutti persuasi che il fumo nei locali pubblici è dannoso e che stabilire il divieto di fumare nei locali pubblici rappresenta non solo una difesa immediata della salute per chi entra in quei locali pubblici, ma anche un elemento educativo della società, contro un vizio che sarebbe bene che almeno venisse ridotto, se non eliminato; ebbene se è così, approviamo un emendamento radicalmente modificativo dell'articolo 3, e poi andiamo avanti con gli altri articoli. Altrimenti si avranno tutti gli inconvenienti che sono stati qui ampiamente illustrati, con impianti che teoricamente dovrebbero effettuare la depurazione dell'aria ma che in pratica non funzionerebbero.

12^a COMMISSIONE

52° RES. STEN. (29 ottobre 1975)

C O P P O . Ma non possiamo tornare indietro, cioè modificare quello che abbiamo approvato noi stessi in precedenza. Possiamo solo rivedere quello che ha fatto la Camera dei deputati.

B E N E D E T T I . Comunque io voglio che rimanga a verbale che ritengo assolutamente poco serio che una legge di questa portata venga approvata nonostante l'espressione di così forti riserve da parte di tutti i Gruppi rappresentati, se non di tutti i commissari. Questo non è un modo serio di legiferare; un Parlamento serio non dovrebbe ammetterlo.

P E R R I N O . Io ho espresso il mio parere in proposito, che è in antitesi con quello espresso dalla senatrice Zanti Tondi. Qui ora, per ricercare il meglio, l'ottimo, dimentichiamo il buono che si può intanto ottenere. Certo, l'ideale sarebbe arrivare ad una applicazione drastica del divieto di fumare nei locali pubblici. Per alcuni sarebbe inteso come un castigo, per altri potrebbe essere ritenuto un *relax* di qualche ora per i polmoni. Però, siccome pare che il divieto assoluto non sia realizzabile per il momento, se non approviamo il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati corriamo il rischio di ritrovarci ancora davanti, nella prossima legislatura, una questione che è vecchia ormai di dodici anni. D'altra parte, non dimentichiamo che la tecnica di oggi è così progredita che le apparecchiature di cui si parla nel testo del disegno di legge raggiungono sicuramente lo scopo, e non c'è bisogno di altri apparecchi per controllarne la funzionalità. È questione di buon senso.

Ecco perchè io insisto per l'approvazione. Non dimentichiamo che il paese ci giudica male perchè in dodici anni non siamo riusciti a portare a conclusione un disegno di legge di questa portata, che è atteso dall'opinione pubblica, specialmente in un momento in cui nel paese si va sviluppando un'azione di educazione sanitaria e civica che porta a proteggere non solo quelli che fumano (il che è un fatto personale), ma anche e soprattutto coloro che, senza colpa, sono costretti a subire i danni del fumo degli altri.

B E N E D E T T I . A mio parere, succederà che quelle persone che ora sono danneggiate dal fumo altrui, anche dopo l'approvazione di questa legge continueranno ad essere infastidite da chi fuma loro accanto; ed allora diranno: « Ma che razza di Parlamento abbiamo! Afferma di aver abolito il fumo nei locali pubblici, ma qui invece si continua ad appestarci ». In realtà succederà proprio così, soprattutto in quei cinema dei trioni popolari o di paese dove questi fantomatici strumenti di ventilazione si tradurranno soltanto in grandi correnti di aria che faranno venire, per di più, anche il torcicollo.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Ma no, non è vero!

C O P P O . Occorre riportare la discussione nei suoi termini esatti. Noi abbiamo davanti il testo modificato dalla Camera dei deputati: se in questo testo modificato ci sono delle cose introdotte dalla Camera che non possiamo accettare, abbiamo il dovere di apportare le necessarie correzioni; ma se non è così, noi non abbiamo nessuna facoltà di apportare altre variazioni, ed in particolare: le eccezioni al divieto di fumare le abbiamo fissate noi stessi al Senato, non le ha introdotte la Camera dei deputati. Quindi, non possiamo rivedere ciò che noi stessi abbiamo in precedenza approvato. Questo lo dico con tutta l'amarezza possibile, perchè io sono personalmente convinto che il divieto di fumare dovrebbe essere generalizzato; ma siccome, purtroppo, quando abbiamo approvato il disegno di legge ci siamo messi sulla strada di consentire delle eccezioni, dove fossero installati particolari impianti di depurazione, adesso possiamo solo porci il quesito se le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sono o non sono accettabili. Se non sono accettabili, fermiamo la nostra attenzione su di esse e vediamo quali variazioni possiamo fare; ma se sono accettabili, non resta che approvare il testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, perchè non possiamo apportare modifiche al testo da noi approvato prima e rimasto invariato alla Camera.

O S S I C I N I . Il discorso del collega Coppo è certamente comprensibile, però mi pare che non si debba essere troppo rigidi. È vero che per me il problema non si pone, perchè, avendo votato contro l'altra volta, voterò contro anche adesso; però mi sembra che, attenendoci agli strumenti parlamentari di cui disponiamo, si possa sempre correggere un testo precedentemente approvato, arrivando fino a votare contro di esso.

C O P P O . Sì, però solo se globalmente; dopo di che, per sei mesi non si può più ripresentare un disegno di legge sullo stesso argomento.

O S S I C I N I . In questo modo non si risolve niente, d'accordo; ma non è che non si abbiano gli strumenti per agire, in questi casi. Se ad un certo punto ci si accorge che un disegno di legge è sbagliato, bisogna votarlo per forza? Non potendo modificare un testo, lo si bocchia e se ne propone poi un altro. Piuttosto che approvare una legge che poi, in pratica, non educerà nessuno a non fumare, è meglio respingerla. Questo si può fare sempre. Non è ineluttabile l'approvazione di un testo che si riconosce sbagliato: bisogna solo valutare se conviene o meno respingerlo. Per me, ripeto, il problema non esiste, perchè ho votato contro prima e voterò contro anche ora.

D E G I U S E P P E . Signor Presidente, io credo che quello che ha detto il collega Coppo serva a rendere un po' più semplice la discussione. In realtà, ha ragione il senatore Ossicini quando dice che vi sono anche degli strumenti regolamentari che potrebbero portare a far superare le osservazioni del collega Coppo: ma votare contro significa impedire la soluzione del problema per questa legislatura, perchè evidentemente non ci sono i tempi per riproporlo. Quindi la previsione del senatore Perrino non è molto lontana dalla realtà.

Avremmo anche la possibilità di non discutere il provvedimento in sede deliberante, e cioè di portarlo in Aula, riservandoci di apportare in quella sede altri emendamenti; ma non v'è chi non veda che nel mo-

mento in cui o l'una o l'altra decisione fosse presa, nella sostanza significherebbe chiudere la sesta legislatura senza dare una risposta su quest'argomento.

Quali sono i motivi per i quali, pur avendo noi in questa Commissione previsto l'eccezione al divieto, adesso siamo un po' perplessi? Io me lo sono chiesto, perchè ha ragione il collega Coppo quando dice che siamo stati noi a introdurre l'eccezione al divieto di fumare in alcuni locali pubblici. Le perplessità derivano dal fatto che i colleghi della Camera dei deputati hanno sostituito l'autorizzazione del prefetto con quella del sindaco ed hanno soppresso l'articolo 4. Quest'articolo prevedeva una commissione permanente di vigilanza, proprio per poter realizzare un controllo che si pensava — almeno ritengo — da parte dei colleghi del Senato che dovesse essere più incisivo e congruo se effettuato da una commissione di tecnici, mentre lo sarà un po' meno se sarà affidato, come dovrà essere ormai inevitabilmente, all'ufficiale sanitario.

Però io credo che le perplessità di questo tipo possano anche essere superate, tenendo conto che noi andiamo verso nuove strutture: quelle previste dalla riforma sanitaria. Con la riforma sanitaria, l'ufficiale sanitario (se il discorso sulla medicina preventiva potrà essere concreto) non sarà più il funzionario isolato di oggi, colui che corre da una parte all'altra senza disporre di adeguati mezzi di intervento, ma avrà la possibilità di esercitare effettivamente quella competenza che oggi ci lascia un po' perplessi, sulla base attuale, prima della riforma sanitaria. Ci si chiede: ma cosa potrà fare l'ufficiale sanitario per controllare e verificare se questi impianti, una volta sistemati, riescono a svolgere la loro funzione? Probabilmente l'ufficiale sanitario, o quella nuova struttura che la riforma sanitaria prevederà nel campo della prevenzione, dovrà, anche in questo campo, porre in atto un'iniziativa più concreta e valida.

In sostanza, io sono per l'approvazione di questo provvedimento, anche se devo dire che l'articolo 4 l'avrei mantenuto. Se i colleghi della Camera dei deputati non avessero abolito l'articolo 4, probabilmente tutta la

12^a COMMISSIONE

52° RES. STEN. (29 ottobre 1975)

discussione che stiamo facendo oggi in questa Commissione non avrebbe avuto luogo.

Io sono favorevole all'approvazione del provvedimento per una ragione di fondo. Secondo me, la legge non ha uno scopo educativo. Al collega Ossicini il quale dice che questa legge non riuscirà a educare i cittadini a non fumare io rispondo che, prima di tutto, le leggi non riescono mai ad educare e, in secondo luogo, che il provvedimento in esame non ha questo obiettivo, dell'educazione del cittadino a non fumare. La legge si propone invece un sistema di difesa, affinché l'esercizio del fumo da parte di cittadini i quali intendono fumare non finisca per arrecare un danno agli altri, che fumatori non sono.

ZANTI TONDI CARMEN PAOLA. Con questa legge, chi fuma, per esempio al cinema, continuerà ad intossicare gli altri.

DE GIUSEPPE. Non è esatto. Qui torniamo al discorso degli impianti, i quali dal punto di vista tecnico sono idonei a garantire una ventilazione o comunque una modifica dell'ambiente in modo tale che il fumo dei fumatori non arrechi danno agli altri.

Se mettiamo la questione sotto quest'ottica, cioè di una legge che non vuol essere educativa, ma neppure costrittiva, obbligando i fumatori a non fumare; di una legge tendente in effetti a creare un sistema di adeguata difesa affinché il fumo di alcuni non danneggi tutta la comunità, sia pure nell'auspicio che venga presto quel che di nuovo la riforma sanitaria sul piano della medicina preventiva finirà per fare, io credo che il provvedimento possa essere varato così com'è, corrispondendo ad una attesa che è abbastanza ampia fra tanti nostri cittadini che fumatori non sono.

ZANTI TONDI CARMEN PAOLA. Ha mai viaggiato in treno, in Italia, negli scompartimenti per non fumatori? Se ne esce completamente affumicati!

DE GIUSEPPE. Questo accade perchè non ci sono adeguati interventi, adeguate

sanzioni che impediscano di fumare. Io, invece, mi sono trovato di fronte a persone che non sopportando il fumo hanno pregato gli altri di smettere e questi sono andati a fumare nel corridoio.

ZANTI TONDI CARMEN PAOLA. La legge attuale tutela il fumatore, ma non colui che non fuma.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Vorrei ora brevemente replicare agli intervenuti nel dibattito. Dico brevemente perchè sulla base dei precedenti di questo disegno di legge avevo ritenuto che alcune osservazioni — peraltro non trascurabili — sarebbero state fatte e quindi nella mia relazione mi ero premurato, non dico di controbatterle, ma di trovare almeno la maniera di renderle meno drastiche di quanto poi, in effetti, si sono rivelate nel corso della discussione.

In primo luogo, vorrei dare atto al senatore Cavezzali — il quale ha posto un problema che riguarda solo in misura molto ridotta il disegno di legge al nostro esame, ma che attiene invece all'attività legislativa in generale — che purtroppo si verifica assai spesso un andirivieni tra Camera e Senato di provvedimenti, alla ricerca di un perfezionismo che è certamente negativo ai fini di una legislazione che voglia andare al passo con i tempi; tanto più che se, per disgrazia, un disegno di legge dovesse rivelarsi negativo, esiste sempre la possibilità di porvi riparo con l'approvazione di un nuovo provvedimento che potrebbe avvenire, sulla base dell'esperienza compiuta, in maniera più rapida di quanto non avvenga attraverso il rinvio da un ramo all'altro del Parlamento dei disegni di legge che sono da lungo tempo in esame.

Il provvedimento in discussione è un esempio assai pertinente di quanto sto dicendo, in considerazione del fatto che sono passate tre o quattro legislature ed ancora esso non è stato varato, mentre se lo fosse stato fin da quando è stato presentato, nell'eventualità

12^a COMMISSIONE

52° RES. STEN. (29 ottobre 1975)

avesse creato inconvenienti, saremmo ora nelle condizioni di porvi riparo.

Debbo poi dire al senatore Barra, il quale purtroppo non è presente, che le sue preoccupazioni circa l'abolizione da parte della Camera dei deputati dell'articolo 4 del disegno di legge, che rende quindi i controlli più attenuati ora, nel testo della Camera, di quanto non fosse in quello del Senato, sono giuste fino ad un certo punto, se si tiene conto che la Camera ha apportato all'articolo 3 alcune modifiche che rendono gli impianti di condizionamento e di ventilazione necessariamente rispondenti a norme molto più rigide di quelle stabilite dal Senato. Il che fa presupporre che si possa poi anche consentire ad un controllo meno severo di quello che il Senato stesso aveva stabilito. D'altra parte, le norme modificate dalla Camera, per quanto riguarda gli impianti di ventilazione e di condizionamento d'aria, sono da valutare con una certa considerazione, perchè anche se quel ramo del Parlamento ha soltanto citato l'ente che dovrebbe dettare le norme a cui debbono corrispondere tali impianti, queste norme però sono già state stabilite dall'ente medesimo, soprattutto per gli impianti di ventilazione, che sono quelli che creano maggiori perplessità, nel senso che molti potrebbero pensare che consistano solo in un ricambio d'aria ottenuto con metodi piuttosto rudimentali. In realtà, l'UNI ha già stabilito che le norme che presiedono agli impianti di ventilazione debbono essere tali che solo se essi siano capaci di soddisfare alle condizioni relative alla purezza dell'aria, possono essere denominati « impianti di ventilazione ».

Alcuni studiosi che si sono occupati della materia (anche se io non ho la competenza specifica necessaria per poter valutare e quindi assumere come Vangelo quel che essi dicono) affermano che i fattori inquinanti trovano nel filtraggio di un normale impianto di ventilazione una riduzione talmente energica da far considerare l'ambiente trattato sicuramente più salubre di quelli ove normalmente viviamo.

Resta indubbiamente l'osservazione fatta dalla senatrice Zanti Tondi, che anche con un impianto di condizionamento d'aria e di

ventilazione adeguati rimane sempre il fastidio, per il non fumatore, di avere vicino a sé un fumatore che emana per lo meno un odore che può risultare sgradito. A tal proposito, però, vorrei far riferimento a quanto già affermato nella mia relazione, e cioè che il legislatore non ha voluto abolire il fumo, ma soltanto eliminare in determinati ambienti gli effetti nocivi di esso; altrimenti, dovremmo provvedervi con un disegno di legge diverso da quello all'esame, e fra l'altro bisognerebbe eliminare il Monopolio dei tabacchi.

Ora, per quanto riguarda questo contestato articolo 3 del testo della Camera, vorrei riprendere un poco ed approfondire l'osservazione giustamente fatta dal senatore Coppo. Noi abbiamo stabilito all'articolo 1 quali erano gli ambienti nei quali era proibito fumare.

All'articolo 3, il Senato a suo tempo ha stabilito una deroga a favore dei locali di cui al punto b) dell'articolo 1, che è stata accettata dalla Camera dei deputati; quest'ultima ha solo modificato l'articolo 3 per quanto attiene le modalità a cui attenersi per l'applicazione di questa deroga. Non c'è quindi alcun dubbio che sia il Senato che la Camera abbiano stabilito quali sono i locali e gli ambienti in cui sarà impossibile da oggi in poi fumare. Ritengo, pertanto, che non si possa tornare sull'argomento, anche in base all'articolo 104 del Regolamento del Senato, il quale stabilisce che se un disegno di legge approvato dal Senato è emendato dalla Camera dei deputati, il Senato discute e delibera soltanto sulle modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento, salva la votazione finale. Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovano in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera.

Resta quel che giustamente ha detto poco fa il senatore Ossicini, e cioè che il Senato, in questa sede, potrebbe anche bocciare il provvedimento di legge e tutto tornerebbe quindi in alto mare. Altrimenti, esso può soltanto sopprimere le modifiche all'articolo 3, cioè la parte che è stata elaborata dalla Camera, sulle modalità a cui bisogna atte-

12^a COMMISSIONE

52° RES. STEN. (29 ottobre 1975)

nersi per la deroga all'articolo 1, ma senza eliminare completamente l'articolo 3.

La senatrice Zanti Tondi ha anche accennato al fatto che alla base del disegno di legge potrebbe esserci qualche interesse di carattere finanziario ed economico: ho avuto anch'io lo stesso pensiero, sebbene non l'abbia espresso nella mia relazione. Credo che ci sia un certo settore dell'industria italiana interessato a questo provvedimento di legge, in quanto porterà necessariamente alla fabbricazione in breve tempo di nuove apparecchiature per impianti di condizionamento d'aria e di ventilazione. Non ritengo che l'argomento sia del tutto trascurabile, in un momento in cui esiste indubbiamente nel nostro paese una crisi di carattere economico assai rilevante ed una crisi preoccupante nel settore dell'industria, con una esportazione che non procede bene, per i motivi che tutti conosciamo. Forse, non sarebbe male offrire qualche possibilità di lavoro alle industrie che si dedicano al settore: si contribuirebbe così anche ad un perfezionamento delle tecniche di disinquinamento, perchè se c'è lavoro aumenta di conseguenza anche la ricerca scientifica.

Se invece non c'è lavoro, nel settore, la relativa ricerca scientifica viene a scomparire, anche se affermando questo io non vi nascondo che potrebbe essere fatta l'osservazione che certi capitali, in questo momento, potrebbero essere più utilmente impiegati in settori, in produzioni che siano essenziali per la vita sociale del nostro paese, più di quanto possa essere il condizionamento d'aria nei locali di pubblico spettacolo. Non possiamo, però, ignorare le preoccupazioni di diverso tipo, che riguarderebbero proprio i locali di pubblico spettacolo, se noi modificassimo di nuovo il disegno di legge, nel senso di impedire, comunque e in ogni caso, il fumo in detti locali. Teniamo anche presente che indubbiamente siamo in un periodo di crisi per i locali di pubblico spettacolo, sia teatrale, sia cinematografico, anche per la concorrenza sempre più pressante della televisione.

Il disegno di legge che noi, come spero, ci accingiamo a varare non è immune da

qualche osservazione, ma io penso sia meglio una legge imperfetta che nessuna legge, perchè il non aver legiferato per tre o quattro legislature nel timore di varare una legge che poteva essere imperfetta, mi sembra la peggiore cosa che poteva essere fatta.

Per questi motivi, come già avevo accennato nella mia relazione, prego la Commissione di voler dare voto favorevole al disegno di legge in discussione.

P I N T O , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Dopo l'esposizione del Presidente vorrei solo ricordare agli onorevoli senatori che il Ministero della sanità presentò in Parlamento, al Senato, un disegno di legge che stabiliva il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblici. Il Parlamento, nella sua autonomia, ha discusso il disegno di legge e lo ha approvato prima al Senato e poi alla Camera con alcune modifiche. Noi non vogliamo entrare nel merito di queste modifiche: giuste o non giuste che siano, sono però in ogni caso l'espressione della volontà del Parlamento. A questo punto il Governo ha interesse a che il provvedimento venga approvato, per l'esigenza indilazionabile di regolamentare il fumo nei locali pubblici. È stato detto, specialmente da alcune parti politiche, con motivazioni apprezzabili, che il disegno di legge non raggiunge lo scopo: è vero, però ottiene il risultato di modificare l'attuale insostenibile situazione nei locali pubblici. Se in seguito si vorrà modificare la legge, il Parlamento potrà farlo, ma ora, rappresentando il testo odierno l'espressione chiara di una volontà politica contraria al testo governativo originario, rimarrebbe aperta soltanto la strada di non approvare il disegno di legge nel suo complesso, respingerlo e ricominciare da capo. Tutto questo però non migliorerebbe la situazione, anzi la peggiorerebbe perchè verrebbe preclusa la possibilità, al momento, di regolamentare le apparecchiature che devono essere messe in opera dai gestori e di evitare quanto più possibile il fastidio e il danno del fumo. La situazione, insomma, rimarrebbe qual è, senza aver compiuto nessun passo avanti. E quindi io suggerirei di

12^a COMMISSIONE

52° RES. STEN. (29 ottobre 1975)

accettare il provvedimento, non come una legge perfetta, ma come un'espressione di volontà del Parlamento volta a regolamentare la dannosa abitudine di fumare nei locali pubblici. Invito quindi i commissari ad approvare il disegno di legge come è pervenuto dalla Camera dei deputati, per evitare il prolungarsi del suo *iter* e soprattutto per evitare che la legislatura finisca senza che il Parlamento intervenga in qualche modo per la soluzione del problema.

D R A G O, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Ho poco da aggiungere a quanto detto dal Presidente e dal sottosegretario Pinto. Il provvedimento, in ogni caso, attenua notevolmente i lamentati danni alla salute dei cittadini non fumatori e costituisce un positivo inizio di regolamentazione della materia. Mi associo, quindi, alle considerazioni del sottosegretario Pinto affinché il provvedimento venga approvato con le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

È vietato fumare:

a) nelle corsie degli ospedali; nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado; negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; nelle metropolitane; nelle sale di attesa delle stazioni ferroviarie, autofilotrannviarie, portuali-marittime e aeroportuali; nei compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori che devono essere posti in ogni convoglio viaggiatori delle ferrovie dello Stato e nei convogli viaggiatori delle ferrovie date in

concessione ai privati; nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letto, occupati da più di una persona, durante il servizio di notte;

b) nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale, nelle sale chiuse da ballo, nelle sale-corse, nelle sale di riunione delle accademie, nei musei, nelle biblioteche e nelle sale di lettura aperte al pubblico, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il primo comma dell'articolo 2 non è stato modificato.

Do lettura del secondo e del terzo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Per l'accertamento dell'infrazione e per la contestazione della contravvenzione restano ferme le norme vigenti in materia per le ferrovie dello Stato, per le ferrovie concesse all'industria privata e per gli altri mezzi di trasporto pubblico ai quali, in mancanza di disciplina specifica, si applicano le norme vigenti per le ferrovie dello Stato in quanto compatibili.

Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali indicati al precedente articolo 1, lettere a) e b), nonchè i conduttori dei locali di cui alla lettera b) di tale articolo, curano l'osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile, cartelli riproducenti la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori ».

Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

12^a COMMISSIONE

52° RES. STEN. (29 ottobre 1975)

Do lettura del primo, secondo e terzo comma dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Il conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1, lettera *b*), può ottenere l'esenzione dall'osservanza del disposto dell'articolo 1 della presente legge ove installi un impianto di condizionamento dell'aria o un impianto di ventilazione rispettivamente corrispondenti alle caratteristiche di definizione e classificazione determinate dall'ente nazionale italiano di unificazione (UNI).

A tal fine deve essere presentata al sindaco apposita domanda corredata del progetto dell'impianto di condizionamento contenente le caratteristiche tecniche di funzionamento e di installazione.

L'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare è autorizzata dal sindaco, sentito lo ufficiale sanitario ».

Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti.

(Sono approvati).

Il quanto comma dell'articolo 3 è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno propone il ripristino del comma suddetto, do lettura del quinto comma dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Il Ministro della sanità dovrà emanare, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, disposizioni in ordine ai limiti di temperatura, umidità relativa, velocità e tempo di rinnovo dell'aria nei locali di cui all'articolo 1, lettera *b*), in base ai quali dovranno funzionare gli impianti di condizionamento o di ventilazione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

L'articolo 4 del testo da noi approvato è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno propone il ripristino dell'articolo suddetto, do lettura dell'articolo 4 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

Le norme di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 819, sono estese, ai fini dell'acquisto e dell'installazione degli impianti di cui al primo comma dell'articolo 3, agli esercenti o proprietari delle sale cinematografiche appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio cinematografico, ovunque ubicate e già in attività anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il primo comma dell'articolo 5 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo e terzo comma dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Indipendentemente dai provvedimenti adottati dall'autorità di pubblica sicurezza, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista all'articolo 3, terzo comma, è sospesa dall'autorità locale di pubblica sicurezza nei casi di cui alla lettera *b*) del precedente comma. La sospensione può essere revocata dal sindaco, sentito l'ufficiale sanitario, dopo la constatazione della precisa efficienza dell'impianto in esercizio, qualora domanda in tal senso venga presentata dal conduttore del locale.

Nei casi di ripetute violazioni delle disposizioni contenute nella lettera *b*) del primo comma del presente articolo o di violazioni particolarmente gravi, il sindaco può revocare, sentito l'ufficiale sanitario, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista dall'articolo 3, terzo comma ».

12^a COMMISSIONE

52° RES. STEN. (29 ottobre 1975)

Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 6.

Sono a carico del conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1, lettera *b*), tutte le spese necessarie per l'esecuzione dei controlli di cui al precedente articolo.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

L'articolo 7 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 8 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del terzo comma dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Qualora il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore può provvedervi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di contestazione o della notificazione, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale nel luogo e con le modalità indicate nel verbale di contestazione della violazione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il quarto comma dell'articolo 8 non è stato modificato.

Il quinto comma dell'articolo 8 è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno propone il ripristino di tale comma, metto ai voti l'articolo 8 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« I soggetti legittimati ad accertare le infrazioni, ai sensi delle norme richiamate dall'articolo 2 della presente legge, qualora non abbia avuto luogo il pagamento di cui al precedente articolo 8, presentano rapporto al Prefetto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo comma dell'articolo 9 non è stato modificato.

Do lettura del terzo comma dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« L'ingiunzione prefigge un termine per il pagamento stesso, che non può essere inferiore a trenta giorni e superiore a novanta giorni dalla notificazione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

I commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 9 non sono stati modificati.

Do lettura dell'ottavo comma dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa con decreto l'udienza di comparizione, da tenersi entro venti giorni, e dispone la notifica a cura della cancelleria del ricorso e del decreto al Prefetto e ai soggetti interessati ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il nono comma dell'articolo 9 non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 9 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

L'articolo 10 non è stato modificato.

Do lettura dell'articolo 11 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Salvo quanto è disposto dall'articolo 9, decorso il termine prefisso per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute, su richiesta della Amministrazione della sanità procede l'Intendenza di finanza, mediante esecuzione forzata con la osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Dopo l'articolo 11, il senatore Leggieri propone di inserire un articolo aggiuntivo 11-bis del seguente tenore:

« Dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il prezzo al pubblico del tabacco e delle sigarette sarà aumentato del 200 per cento.

La metà del maggiore introito sarà assegnata allo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, per essere destinata ad iniziative pubblicitarie intese ad informare il pubblico sui danni del fumo ».

Tale emendamento si pone evidentemente in diretta correlazione con l'emendamento della Camera, soppressivo del successivo articolo 12.

Ora vorrei far osservare all'onorevole presentatore dell'emendamento che già nella mia relazione io ho fatto presente l'opportunità di un impegno più generale, sia delle forze politiche, sia del Governo per un'azione efficace nei confronti dell'opinione pubblica sui pericoli del fumo; azione peraltro che è

da tempo auspicata un po' da tutti, in linea con le esigenze di una società moderna, democratica ed effettivamente impegnata nella tutela della salute pubblica, con particolare riguardo al momento della prevenzione.

Vorrei però far rilevare al senatore Leggieri che tra questo mio auspicio, veramente convinto, ed arrivare a stabilire per legge un aumento del prezzo al pubblico del tabacco e delle sigarette del 200 per cento, per poter devolvere la metà del relativo maggiore introito allo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità perchè sia destinato ad iniziative pubblicitarie intese ad informare il pubblico sui danni del fumo, ci corre, a mio avviso, una bella differenza!

Non mi sembra, infine, che si possa cogliere l'occasione dell'approvazione del disegno di legge in esame per introdurre un aumento del prezzo del tabacco e delle sigarette del 200 per cento, che dovrebbe invece essere stabilito da un apposito provvedimento.

Pertanto, per non pormi nella condizione imbarazzante di dover dichiarare irricevibile tale articolo aggiuntivo, pur apprezzando pienamente lo spirito che lo ha informato, prego il senatore Leggieri di ritirarlo.

L E G G I E R I . Desidero soltanto giustificare la presentazione dell'emendamento in esame. Io sono del parere che il presente provvedimento non aveva e non ha, come del resto risulta da tutta la discussione che si è svolta alla Camera dei deputati, il solo scopo di evitare i danni del fumo ai terzi, ma anche quello di una disincentivazione dell'uso del tabacco, dati i danni gravissimi che provoca, sotto tutti gli aspetti, alla salute.

Ora, il mio emendamento è indubbiamente provocatorio; debbo far rilevare però che tutte le belle cose che l'onorevole Presidente ha detto nella sua relazione sarebbero state, in quest'articolo aggiuntivo, tradotte in un disposto che avrebbe conseguito *ipso facto* il risultato che egli si proponeva. Non esiste infatti, a mio avviso, altro deterrente contro il vizio del fumo che quello dell'aumento del prezzo del tabacco e delle sigarette.

12^a COMMISSIONE

52° RES. STEN. (29 ottobre 1975)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Non sono dello stesso avviso del senatore Leggieri, a questo proposito. Negli ultimi dieci anni, infatti, si è avuta una serie interminabile di aumenti del prezzo della benzina, nel presupposto che tale aumento sarebbe stato un deterrente nell'uso del mezzo privato. Abbiamo invece dovuto constatare che, malgrado gli aumenti, la quantità di benzina consumata nel nostro paese è rimasta invariata, se non è addirittura aumentata.

LEGGIERI. Comunque, per completare questa mia debole difesa dell'emendamento presentato, devo richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che l'altro ramo del Parlamento ha soppresso l'articolo 12 del testo da noi approvato, il quale dava una precisa destinazione ai proventi delle sanzioni, prevedendo il loro versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e riassegnandoli allo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, per essere destinati all'erogazione di contributi per l'istituzione ed il funzionamento di centri per le malattie sociali e di colonie permanenti per bambini malati.

Sarebbe stato quindi tanto più opportuno che gli stessi proventi venissero destinati ad iniziative pubbliche di informazione della popolazione in ordine ai danni del fumo: non è possibile infatti che l'educazione sanitaria venga tanto trascurata! Nè, sotto un certo aspetto, si può dire che sia apprezzabile che, mentre il Parlamento denuncia tutti i danni derivanti dal fumo, lo Stato, in sostanza, si renda esso stesso promotore dell'uso del tabacco fino al punto di svolgere una propaganda a suo favore.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Faccio notare al senatore Leggieri che è vietata qualsiasi propaganda in tal senso.

LEGGIERI. Ricordo che sui tram era possibile leggere lo slogan: « Le sigarette sono come i fiori: non si rifiutano mai ».

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ricordo all'onorevole collega che dal 1963 è in vigore una legge che proibisce ogni forma di propaganda a favore del fumo.

LEGGIERI. Ad ogni modo, dopo avere espresso questa testimonianza che mi è parsa doverosa (io stesso infatti andavo alla ricerca di un incentivo per non fumare e pensavo di averlo trovato in questo emendamento), mi rimetto alla decisione che la Commissione riterrà di prendere al riguardo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Pregherei il senatore Leggieri di non insistere sul suo emendamento.

LEGGIERI. Adeguandomi all'invito dell'onorevole Presidente, ritiro l'emendamento proposto.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 12 del testo da noi approvato.

Poichè nessuno chiede il ripristino del predetto articolo, passiamo al successivo articolo.

L'articolo 12, già articolo 13 del testo da noi approvato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 18,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI